



**REGIONE CALABRIA**

**REGOLAMENTO REGIONALE**

Modifiche al regolamento regionale 6 febbraio 2014 n. 1,  
concernente “Sistema di Misurazione e Valutazione della  
Performance della Regione Calabria”.

Approvato dalla Giunta regionale  
nella seduta del 28 dicembre 2022

Si assegna il numero \_\_19\_\_ della serie dei  
Regolamenti regionali dell'anno \_\_2022\_\_

LA GIUNTA REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

emana

Il seguente regolamento:

## Art. 1

*(Modifiche all'articolo 5 del regolamento regionale 6 febbraio 2014, n. 1)*

1. L'articolo 5 del regolamento regionale 6 febbraio 2014 n. 1 è così modificato:

- a) nel comma 1, dopo la parola <<soddisfazione>> la parola <<degli>> è sostituita dalla seguente <<dei>>;
- b) il comma 4 è sostituito dal seguente:  
<<4. I dipartimenti regionali, i settori e le articolazioni amministrative ad entrambi assimilate costituiscono le unità organizzative alle quali è attribuita autonoma rilevanza ai fini della misurazione e valutazione della performance organizzativa.>>

## Art. 2

*(Modifiche all'articolo 6 del regolamento regionale 6 febbraio 2014, n. 1)*

1. L'articolo 6 del regolamento regionale 6 febbraio 2014 n. 1 è così modificato:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente:  
<<1. La performance individuale costituisce l'insieme dei risultati raggiunti e dei comportamenti realizzati da ciascun dipendente, in coerenza con la performance complessiva dell'organizzazione e con il ruolo ricoperto all'interno dell'organizzazione.>>;
- b) nel comma 3:
  - 1) L'ultima partizione interna è individuata con la lettera <<c)>>.;
  - 2) nell'ultima partizione interna le parole <<non deve superare il>> sono sostituite dalle seguenti <<è pari al>>;
- c) il comma 4 è sostituito dal seguente:  
<<Le linee guida, adottate ai sensi dell'articolo 9, definiscono in modo preciso quali valutati debbano entrare nel calcolo della capacità di differenziazione.>>;
- d) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:  
<< 4 bis. Il sistema di misurazione del personale non dirigente e non titolare di posizione organizzativa è articolato sui seguenti fattori di valutazione:
  - a) Performance organizzativa della struttura di appartenenza risultante dalla Relazione sulla performance;
  - b) Performance generale dell'Ente risultante dalla Relazione sulla performance;
  - c) Grado di raggiungimento degli obiettivi individuali o di gruppo assegnati;
  - d) Competenze e comportamenti professionali e organizzativi messi in atto nello svolgimento del proprio ruolo.>>;
- e) ) Nell'alinea del comma 5 bis:
  - 1) Le parole <<5 bis>> sono sostituite dalla seguente <<5>>;
  - 2) Le parole <<non dirigente>> sono soppresse;
- f) nel comma 6:
  - 1) dopo le parole <<comma 2, lett. d)>> è inserita la seguente

<<al>>;

- 2) le parole <<e comma 5 bis lett. d)>> sono soppresse;
- 3) la parola <<massimo>> è sostituita dalla seguente <<minimo>>;
- 4) le parole da <<, nel rispetto>> a <<esercitato>> sono sostituite dalle seguenti <<. La mancata individuazione determina l'applicazione di tutti gli elementi di dettaglio in misura paritaria.>>.

g) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

<<6 bis. Nell'ipotesi in cui la prestazione lavorativa si svolga, anche solo parzialmente, in modalità agile tra gli elementi di dettaglio dei comportamenti deve essere obbligatoriamente previsto l'elemento di dettaglio specifico per il lavoro agile, riportato nell'allegato 2. Per i dirigenti lo specifico comportamento professionale connesso al lavoro agile si applica nella ipotesi che tra i dipendenti assegnati alla sua struttura alcuni abbiano espletato la prestazione lavorativa in modalità agile.>>;

h) nel comma 7:

- 1) la parola <<massimo>> è sostituita dalla seguente <<minimo>>;
- 2) dopo la parola <<individuali>> sono aggiunte le seguenti << La mancata individuazione determina l'applicazione di tutti gli elementi di dettaglio in misura paritaria.>>.

### Art. 3

*(Sostituzione dell'articolo 7 del regolamento regionale 6 febbraio 2014, n. 1)*

1. L'articolo 7 del regolamento regionale 6 febbraio 2014 n. 1 è sostituito dal seguente:

<<1. Gli obiettivi, strategici, operativi e individuali, misurati attraverso uno o più indicatori, devono rispettare i requisiti indicati dall'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dall'articolo 7 della legge regionale 3 febbraio 2012, n. 3. Le strutture preposte al controllo strategico attivano opportune verifiche tecnico-metodologiche preventive degli obiettivi strategici e operativi e forniscono indicazioni metodologiche per la definizione degli obiettivi individuali.>>.

### Art. 4

*(Modifiche all'articolo 8 del regolamento regionale 6 febbraio 2014, n. 1)*

1. L'articolo 8 del regolamento regionale 6 febbraio 2014 n. 1 è così modificato:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<< Gli obiettivi, strategici, operativi vengono classificati rispetto ad uno degli ambiti di misurazione previsti dall'articolo 8 del D. Lgs. n. 150/2009. Le linee guida di cui all'articolo 9 possono definire appositi report per ambito di misurazione>>;

b) alla fine del comma 2 sono aggiunte le seguenti parole: <<, anche con riferimento a direttrici di programmazione nelle quali il coinvolgimento si è già sviluppato>>;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

<<2 bis. Le linee guida previste dall'articolo 9 definiscono le modalità di applicazione delle metodologie per l'utilizzo di un sistema bilanciato di indicatori funzionale alla rappresentazione multidimensionale della performance, anche ai fini della predisposizione della sezione Valore Pubblico del Piano Integrato di Attività e Organizzazione.>>;

d) nel comma 3 le parole <<systemi di contabilità analitica>> sono sostituite dalle seguenti <<indicatori analitici, anche>>.

#### Art. 5

*(Modifiche all'articolo 9 del regolamento regionale 6 febbraio 2014, n. 1)*

1. L'articolo 9 del regolamento regionale 6 febbraio 2014 n. 1 è così modificato:
  - a) Nell'alinea del comma 1:
    - 1) il primo periodo è soppresso;
    - 2) la parola <<individuano>> è sostituita dalle seguenti <<che definiscono>>;
  - b) nel comma 2 dopo la parola <<regionale>> sono inserite le seguenti <<o struttura assimilata>>

#### Art. 6

*(Modifiche all'articolo 10 del regolamento regionale 6 febbraio 2014, n. 1)*

1. L'articolo 10 del Regolamento regionale 6 febbraio 2014, n. 1 è così modificato:
  - a) Nei commi 1 e 3 le parole <<del Piano della performance >> sono sostituite dalle seguenti <<delle Sezioni "Valore pubblico" e "Performance" del PIAO>>;
  - b) Nel comma 2 la parola << Piano >> è sostituita dalla seguente << PIAO >>;
  - c) Nel comma 4 la parola <<esterni>> è sostituita dalla seguente <<strumentali>>.

#### Art. 7

*(Modifiche all'articolo 11 del regolamento regionale 6 febbraio 2014, n. 1)*

1. L'articolo 11 del regolamento regionale 6 febbraio 2014, n. 1 è così modificato:
  - a) La rubrica è sostituita dalla seguente <<Piano integrato di attività e organizzazione: Sottosezioni "Valore Pubblico" e "Performance">>;
  - b) nel comma 1:
    - 1) dopo le parole <<31/10>> sono inserite le seguenti:<<di ogni anno>>;
    - 2) dopo le parole <<la cui>> sono inserite le seguenti <<modalità di>>;
    - 3) prima della parola <<declinazione>> è inserita la seguente <<la>>;
    - 4) le parole <<successivo comma>> sono sostituite dalle seguenti <<comma 2>>
  - c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
 

<<1 bis. Nell'ipotesi in cui l'inizio della legislatura regionale coincida con l'ultimo trimestre dell'anno, la delibera di cui al comma 1 può limitarsi ad indicare sinteticamente gli indirizzi strategici, rinviando al Piano di cui al comma 2, ogni ulteriore dettaglio.>>;
  - d) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<La Regione approva entro il 31 gennaio di ciascun anno il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) secondo l'articolazione prevista dalla normativa statale in materia, nelle cui sottosezioni "Valore pubblico" e "Performance" confluiscono i contenuti del Piano della performance. Per la redazione del PIAO sono adottati gli atti organizzativi e gestionali finalizzati a garantire l'integrazione delle diverse sezioni.>>;

- e) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:  
<<2 bis. Le sottosezioni del PIAO di cui al comma 2 sono predisposte in coerenza con i contenuti, gli strumenti e il ciclo della programmazione regionale e di bilancio.>>;  
<<2 ter. Nel caso di differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione, sono comunque definiti gli obiettivi specifici per consentire la continuità dell'azione amministrativa, mediante l'approvazione delle due sottosezioni "Valore pubblico" e "Performance del PIAO">>;
- f) nel comma 3 le parole <<Il Piano della performance individua>> sono sostituite dalle seguenti << Le Sottosezioni "Valore pubblico" e "Performance" del PIAO individuano>>.
- g) nel comma 4:
- 1) le parole <<Il Piano della performance comprende>> sono sostituite dalle seguenti << Le Sottosezioni "Valore pubblico" e "Performance" del PIAO comprendono >>.
  - 2) la lettera a) è sostituita dalla seguente <<gli obiettivi strategici che fanno riferimento ad orizzonti temporali pluriennali e alle priorità politiche dell'amministrazione, ai bisogni e alle attese degli stakeholder ed alla missione istituzionale>>;
  - 3) la lettera b) è sostituita dalla seguente <<gli obiettivi operativi, che misurano la performance organizzativa dei Dipartimenti, dei Settori e delle strutture ad entrambi assimilate>>;
  - 4) nella lettera c) la parola <<generali>> è sostituita dalle seguenti << Apicali della Giunta regionale e degli Enti strumentali>>;
- h) il comma 5 è sostituito dal seguente:  
<<Le linee guida, adottate ai sensi dell'articolo 9 definiscono ulteriori modalità di analisi e rendicontazione degli obiettivi organizzativi, anche sulla base delle indicazioni metodologiche formulate dall'Organismo Indipendente di Valutazione, e definiscono le modalità di rappresentazione del "Valore pubblico", sulla base degli obiettivi strategici ed operativi.>>;
- i) nel comma 6 le parole << il Piano della performance>> sono sostituite dalle seguenti << le Sottosezioni "Valore pubblico" e "Performance" del PIAO>>;
- j) nel comma 7 le parole << nel Piano della performance>> sono sostituite dalle seguenti << delle Sottosezioni "Valore pubblico" e "Performance" del PIAO>>;
- k) nei commi 8 e 9 le parole <<Piano della performance>> sono sostituite dalle parole <<PIAO>>;
- l) nel comma 10 dopo la parola <<validati>> sono aggiunte le seguenti <<, tenendo conto delle specifiche situazioni di contesto>>;
- m) dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:  
<<11. Relativamente agli indicatori per la misurazione degli obiettivi

strategici, il PIAO individua il Dipartimento responsabile dell'attivazione delle misure organizzative, informative ed informatiche funzionali alla misurazione.>>

<<12. L'attivazione delle misure di cui al comma 11 è rilevante ai fini della valutazione del "Grado di conformità dei comportamenti alla normativa" nell'ambito dei comportamenti manageriali, organizzativi e professionali dei dirigenti Apicali della Giunta regionale e degli Enti strumentali. Analogamente rilevante, ai fini della valutazione dei dirigenti non generali, è l'attivazione delle misure organizzative, informative ed informatiche per la misurazione degli obiettivi operativi assegnati ai settori di ciascun dipartimento ed a ciascuna articolazione amministrativa ad entrambi assimilata.>>

#### Art. 8

(Modifiche all'articolo 12 del regolamento regionale 6 febbraio 2014, n. 1)

1. L'articolo 12 del regolamento regionale 6 febbraio 2014 n. 1 è così modificato:

a) Il comma 3 è sostituito dal seguente:

<< La Relazione sulla performance espone, sulla base di quanto specificato nelle linee guida metodologiche di cui all'art. 9:

- a) la performance generale Ente, attraverso il grado di attuazione degli obiettivi strategici;
- b) per ogni obiettivo strategico, un indicatore sintetico del grado di raggiungimento in base agli indicatori di impatto;
- c) per ogni dipartimento, settore e struttura ad entrambi assimilata, un indicatore sintetico del grado di raggiungimento degli obiettivi operativi;
- d) le motivazioni del mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi. >>;

b) il comma 3 bis è sostituito dal seguente:

<<3 bis. La Relazione sulla performance fornisce l'esito della misurazione del "Valore pubblico", in attuazione della corrispondente sezione del Piano Integrato di Attività e organizzazione e secondo le regole metodologiche definite con le linee guida di cui all'articolo 9.>>

#### Art. 9

(Modifiche all'articolo 14 del regolamento regionale 6 febbraio 2014, n. 1)

1. Nel comma 1 dell'articolo 14 le parole da <<che>> a <<performance>> sono soppresse.

#### Art. 10

(Modifiche all'articolo 15 del regolamento regionale 6 febbraio 2014, n. 1)

1. L'articolo 15 del regolamento regionale 6 febbraio 2014 n. 1 è così modificato:

- a) il comma 1 è abrogato;
- b) il comma 8 è così modificato:
  - 1) dopo le parole <<valutano,>> sono inserite le seguenti <<anche sulla scorta dell'eventuale relazione di cui al comma 9,>>;
  - 2) alla fine del primo periodo sono inserite le seguenti parole <<,

che ha diritto ad autonoma valutazione per il predetto incarico, laddove lo stesso sia stato di durata inferiore all'anno di riferimento, ferma restando la necessità che si sia protratto per almeno due mesi>>;

3) le parole <<di alta professionalità>> ovunque ricorrenti sono soppresse.

c) il comma 9 è sostituito dal seguente:

<<Qualora nel corso dell'anno solare si determini qualsivoglia modifica dell'ufficio di assegnazione del personale, anche di qualifica dirigenziale, ciascun interessato, purché il periodo di permanenza presso il predetto ufficio si sia protratto per almeno due mesi, predisporre una relazione sullo stato di attuazione degli obiettivi individuali, delle competenze professionali e manageriali e dei comportamenti organizzativi, da sottoporre al visto del dirigente competente per la valutazione alla data della modifica>>

d) dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

<<9 bis. Ai fini del comma 9, si considerano modifiche dell'ufficio di assegnazione, in maniera esemplificativa:

a) il trasferimento del personale ad altra articolazione amministrativa della Giunta regionale;

b) il trasferimento delle competenze dell'articolazione amministrativa di appartenenza ad altro dipartimento, settore o struttura ad entrambi assimilata.

e) <<9 ter. La valutazione della relazione di cui al comma 9, ai fini dell'apposizione del visto, costituisce per il dirigente onerato, elemento rilevante ai fini della valutazione del "Grado di conformità dei comportamenti alla normativa" nell'ambito dei comportamenti manageriali, organizzativi e professionali dei dirigenti.>>;

f) nel comma 12 le parole da <<, con riferimento>> a <<dirigenti;>> sono sostituite dalle seguenti << la successiva valutazione è effettuata sulla base del sistema valutativo riportato nell'allegato 1, mediante l'utilizzo delle schede di cui agli allegati 2, 3 e 4.>>;

g) il comma 18 è abrogato.

#### Art. 11

*(Modifiche all'articolo 18 del regolamento regionale 6 febbraio 2014, n. 1)*

1. Il comma 1 bis dell'articolo 18 del regolamento regionale 6 febbraio 2014 n. 1 è abrogato.

#### Art. 12

*(Inserimento dell'articolo 19 bis del Regolamento regionale 6 febbraio 2014, n. 1)*

1. Dopo l'articolo 19 è inserito in seguente:

<<Art. 19 bis Assegnazione degli obiettivi

1. L'assegnazione degli obiettivi compete al titolare del potere valutativo, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 20.
2. Nel caso previsto dall'articolo 15 comma 9, il dirigente dell'articolazione organizzativa di nuova assegnazione conferisce al personale, anche di qualifica dirigenziale, gli obiettivi entro 15 giorni dall'assegnazione medesima.
3. L'assegnazione tempestiva degli obiettivi è rilevante ai fini della

valutazione del “Grado di conformità dei comportamenti alla normativa” nell’ambito dei comportamenti manageriali, organizzativi e professionali deidirigenti.

4. Il titolare del potere valutativo può procedere all’assegnazione di obiettivi infrannuali rilevanti ai fini della valutazione individuale, anche in relazione all’organizzazione della prestazione lavorativa in modalità agile. Le linee guida di cui all’articolo 9 forniscono indicazioni di dettaglio tenendo conto della disciplina adottata dall’amministrazione in materia di lavoro agile.>>

#### Art. 13

*(Modifiche all’articolo 20 del regolamento regionale 6 febbraio 2014, n. 1)*

1. Il comma 1 dell’articolo 20 è così modificato:
  - a) Nella lettera a) le parole <<Piano della performance >> sono sostituite dalla seguente << PIAO >>;
  - b) Nelle lettere b) e c):
    - 1) le parole <<dall’approvazione>> sono sostituite dalle seguenti <<dalla validazione positiva>>;
    - 2) dopo la parola <<performance>> sono aggiunte le seguenti <<da partedell’OIV>>.

#### Art. 14

*(Modifiche all’articolo 31 del Regolamento regionale 6 febbraio 2014, n. 1)*

1. Il comma 3 dell’articolo 31 del regolamento regionale 6 febbraio 2014, n. 1 è abrogato.

#### Art. 15

*(Adeguamento normativo)*

1. Nel comma 4 dell’articolo 3, del Regolamento regionale 6 febbraio 2014, n. 1 le parole << Piano della performance >> sono sostituite dalla seguente << PIAO>>.
2. Nel comma 5, lettera a) dell’articolo 4, del Regolamento regionale 6 febbraio 2014, n. 1 le parole << nel Piano della performance >> sono sostituite dalle seguenti << nelle Sezioni “Valore pubblico” e “Performance” del PIAO>>.
3. Nel comma 3 dell’articolo 13, le parole << del Piano della performance >> sono sostituite dalle seguenti <<delle Sezioni “Valore pubblico” e “Performance” del PIAO>>.

#### Art. 16

*(Modifiche all’allegato 1 del regolamento regionale 6 febbraio 2014, n. 1)*

1. L’allegato 1 del regolamento regionale 6 febbraio 2014, n. 1 è così modificato:
  - a) La Tabella sul Sistema di valutazione di performance individuale della Dirigenza e delle PO è sostituita dalla seguente:

FATTORI DI VALUTAZIONE	PESO PER INCARICHI DIRIGENZIALI ASSIMILATI	PESO PER INCARICHI DIRIGENZIALI NON GENERALI	PESO PER POSIZIONI ORGANIZZATIVE
1a Performance organizzativa della struttura di appartenenza	35	35	35
1b Obiettivi individuali	20	25	25
1c Obiettivi individuali specifici previsti dal contratto individuale	10	--	--
2 Capacità di differenziazione delle valutazioni (*)	5	5	--
3 Competenza professionali e manageriali e comportamenti organizzativi richiesti per il più efficace svolgimento delle funzioni	20	25	30
4 performance generale dell'Ente	10	10	10
<b>Totale</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

(\*) Nei casi previsti dall'art. 6, comma 3 lettera b), del regolamento il peso viene inglobato nel fattore 3.

b) in calce alla Tabella <<Elementi di dettaglio fattore Competenze professionali e manageriali e comportamenti organizzativi richiesti per il più efficace svolgimento delle funzioni – Dirigenti>>, è aggiunto il seguente elemento di dettaglio:

<<

<b>Capacità manageriali in modalità di lavoro "agile"</b>	Capacità di gestire il personale in modalità di lavoro agile, pianificando le attività, assegnando obiettivi specifici, misurabili, e temporalmente definiti, effettuando un controllo puntuale e costante sui risultati raggiunti.
---	---

>>

c) in calce alla Tabella <<Elementi di dettaglio fattore Competenze professionali e manageriali e comportamenti organizzativi richiesti per il più efficace svolgimento delle funzioni – Titolari di Posizione >>, è aggiunto il seguente elemento di dettaglio:

<<

<b>Capacità di lavorare in maniera "agile"</b>	Capacità di assumere la responsabilità dell'organizzazione del proprio lavoro, individuando e mettendo in atto le modalità di lavoro adatte a perseguire gli obiettivi individuati, gestendo correttamente i tempi e gli spazi dedicati alle attività lavorative.
--	---

>>

d) in calce alla Tabella <<Elementi di dettaglio fattore Competenze professionali e manageriali e comportamenti organizzativi richiesti per il

più efficace svolgimento delle funzioni – Dipendenti >>, è aggiunto il seguente elemento di dettaglio:

<<

<b>Capacità di lavorare in maniera “agile”</b>	<p>Capacità di assumere la responsabilità dell'organizzazione del proprio lavoro con la consapevolezza delle attività da portare a termine e degli obiettivi da realizzare</p> <p>Capacità di gestire correttamente i tempi e gli spazi dedicati alle attività lavorative.</p>
--	--

>>

#### Art. 17

*(Modifiche all'allegato 2 del regolamento regionale 6 febbraio 2014, n. 1)*

1. L'allegato 2 del regolamento regionale 6 febbraio 2014, n. 1 è così modificato:

- a) nella scheda di assegnazione degli obiettivi individuali per i Dirigenti non generali:
  - 1) la parola <<30%>> è sostituita dalla seguente <<35%>>;
  - 2) la parola <<25%>> è sostituita dalla seguente <<20%>>;
  - 3) la parola <<35%>> è sostituita dalla seguente <<25%>>;
- b) nella scheda di assegnazione degli obiettivi individuali per i Titolari di Posizione Organizzativa:
  - 1) la parola <<30%>> è sostituita dalla seguente <<35%>>;
  - 2) la parola <<20% >> è sostituita dalla seguente <<25%>>;
  - 3) la parola <<40%>> è sostituita dalla seguente <<30%>>;

#### Art. 18

*(Modifiche all'allegato 4 del regolamento regionale 6 febbraio 2014, n. 1)*

1. L'allegato 4 del regolamento regionale 6 febbraio 2014, n. 1 è così modificato:

- a) nella scheda di valutazione degli obiettivi individuali per i Dirigenti non generali;
  - 1) la parola <<30%>> è sostituita dalla seguente <<35%>>;
  - 2) la parola <<25%>> è sostituita dalla seguente <<20%>>;
  - 3) la parola <<35%>> è sostituita dalla seguente <<25%>>;
- b) nella scheda di valutazione degli obiettivi individuali per i Titolari di Posizione Organizzativa:
  - 1) la parola <<30%>> è sostituita dalla seguente <<35%>>;
  - 2) la parola <<20%>> è sostituita dalla seguente <<25%>>;
  - 3) la parola <<40%>> è sostituita dalla seguente <<30%>>;

#### Art. 19

*(Disposizioni transitorie)*

1. Il presente regolamento si applica a partire dal ciclo di gestione della performance 2023.

#### Art. 20

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.

Catanzaro

**OCCHIUTO**